

Ordinanza sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera (OEm-BN)

del 15 agosto 2018 (Stato 1° ottobre 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 1992¹
sulla Biblioteca nazionale (LBNS),

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) e di tutte le istituzioni che le sono annesse giusta l'articolo 13 capoverso 1 LBNS.

² Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 2 Esenzione dagli emolumenti

Le seguenti prestazioni sono esenti da emolumenti:

- a. il prestito di opere;
- b. le visite guidate alla Biblioteca nazionale;
- c. l'utilizzazione dell'Archivio svizzero di letteratura e della Fonoteca nazionale svizzera;
- d. l'utilizzazione delle postazioni di lavoro dotate di computer accessibili all'utenza della Biblioteca nazionale;
- e. l'utilizzazione delle sale di lettura e delle riviste e delle altre opere esposte;
- f. incarichi di documentazione e di ricerca che la Biblioteca nazionale assume in virtù dell'articolo 8 secondo periodo LBNS.

Art. 3 Riduzione e condono degli emolumenti

La Biblioteca nazionale può ridurre o condonare gli emolumenti, se:

- a. la prestazione è poco dispendiosa;

RU 2018 3199

¹ RS 432.21

² RS 172.041.1

- b. la persona assoggettata dispone di mezzi limitati;
- c. la prestazione è fornita prevalentemente nell'interesse pubblico.

Art. 4 Supplemento

La Biblioteca nazionale può esigere un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento, se la prestazione, su richiesta, è fornita d'urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 5 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.

Art. 6 Prestazioni

Il DFI fissa le aliquote degli emolumenti per le seguenti prestazioni della Biblioteca nazionale:

- a. ricerche, perizie, lavori di laboratorio e di officina;
- b. realizzazione di reprografie e fotografie;
- c. copie;
- d. consulenza, ricerche tematiche o bibliografiche;
- e. sostituzione di documenti smarriti o danneggiati;
- f. sostituzione delle tessere d'utente smarrite o danneggiate;
- g. prestito interbibliotecario;
- h. visite guidate speciali ed entrate a manifestazioni;
- i. prestazioni amministrative;
- j. utilizzo dei locali e delle infrastrutture;
- k. entrate al Centre Dürrenmatt Neuchâtel;
- l. realizzazione di riproduzioni da parte della Fonoteca nazionale svizzera;
- m. conservazione e archiviazione da parte della Fonoteca nazionale svizzera;
- n. spese di materiale della Fonoteca nazionale svizzera.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 31 gennaio 2007³ sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018.

³ [RU 2007 471]

